SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 giugno 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministro per il coordinamento della protezione civile

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Urbino

Università di Firenze

Università di Bologna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

Ministero della sanita

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1992.

Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi.

92A2831

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 1992, n. 315.

Regolamento recante compiti, modalità di funzionamento e articolazione degli uffici del Segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Visto l'art. 3 della citata legge n. 186 del 1991, che istituisce, presso il Ministero dei trasporti, il Segretariato del CIPET e demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri di determinare con proprio decreto, su conforme parere del CIPET, l'articolazione degli uffici del Segretariato;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 186 del 1991, che determina le funzioni del Segretariato del CIPET;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere conforme espresso dal CIPET nella seduta del 2 agosto 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il Segretariato del CIPET, istituito presso il Ministero dei trasporti, assiste il comitato nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, svolgendo a tal fine tutti i compiti di istruttoria, preparazione, analisi, raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni, studio e valutazione, formulazione di proposte.

2. I compiti di cui al comma 1 sono svolti secondo le direttive del CIPET e in collaborazione con gli uffici della segreteria generale della programmazione per tutto ciò che concerne l'istruttoria, la formulazione e la valutazione delle attività di programmazione. Il Segretariato assicura, altresì, in relazione a singoli argomenti, il raccordo con i Ministeri interessati.

3. Il CIPET adotta criteri di coordinamento per il Segretariato e il servizio di segreteria amministrativa assicurato, per le sedute del CIPET, dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

1. Il coordinatore, preposto al Segretariato, avvalendosi di una struttura di supporto, elabora, sulla base degli elementi raccolti ed istruiti dagli uffici, gli schemi concernenti le direttive, i pareri, le proposte, le delibere di valutazione e ogni altra determinazione di competenza del CIPET.

Art. 3.

1. Il coordinatore sovrintende e coordina l'attività del personale addetto al Segretariato, compresi gli esperti e ne è responsabile di fronte al CIPET. Cura i rapporti con le amministrazioni e gli enti pubblici e con i soggetti privati.

2. L'attività degli uffici del Segretariato è organizzata in modo da assicurare la piena collaborazione tra i vari uffici e tra questi e gli esperti, al fine di conseguire una efficiente azione complessiva.

3. Il coordinatore può istituire gruppi interni di lavoro, al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. Il Segretariato si articola, oltre che nella struttura di supporto diretta al coordinatore, nei seguenti uffici:

1) affari generali, contratti, amministrazione del personale, gestione finanziaria;

2) studi, ricerche, istruttorie, verifiche, elaborazione dati, preparazione schemi di atti, delibere, determinazioni di competenza del CIPET, con esclusione di quanto previsto nel successivo punto;

3) esame ed elaborazione degli elementi necessari: per l'aggiornamento del piano generale dei trasporti; per l'adeguamento e il coordinamento, con detto piano generale, dei piani e programmi di amministrazioni ed enti pubblici e privati;

4) valutazione di conformità dei piani e programmi generali, incidenti sul settore dei trasporti, agli obiettivi del piano generale dei trasporti; nonché per i rapporti con gli enti suindicati.

Art. 5.

1. Il coordinatore è assistito da una segreteria per lo svolgimento degli affari correnti di sua competenza.

Art. 6.

1. Alla struttura di supporto, agli uffici e alla segreteria di cui agli articoli precedenti è addetto il seguente personale, nel numero complessivo di cinquanta unità:

	Unità
a) personale dirigenziale	10
b) personale qualifiche VII e superiore o equiparate	10
c) personale qualifiche inferiori alla VII o equiparate	15
d) esperti	15

Art. 7.

1. Possono essere assunti in qualità di esperti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 4 giugno 1991, n. 186, persone con particolare competenza o comprovata qualificazione professionale in una o più discipline attinenti alle attività istituzionali del CIPET.

Art. 8.

1. L'assegnazione del personale e degli esperti alla struttura di supporto, ai diversi uffici e alla segreteria è disposta dal coordinatore, secondo il criterio di una equilibrata distribuzione tenuto conto delle esigenze dei servizi.

2. Il coordinatore provvede a conferire a dirigenti o ad esperti la preposizione agli uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 febbraio 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1992
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 137

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 186/1991 (Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET) è il seguente: «L'articolazione degli uffici del Segretariato è determinata, su conforme parere del CIPET, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A decorrere dalla data di pubblicazione di tale decreto cessano le funzioni della segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti ai fini dell'approntamento del piano generale dei trasporti, ed è abrogato l'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245».

— Il testo dell'art. 4 della medesima legge n. 186/1991 è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il Segretariato del CIPET:

a) compie, in raccordo con gli uffici dei Ministeri interessati ai singoli argomenti, il cui eventuale parere è tenuto a trasmettere al CIPET, l'istruttoria tecnica ed assiste il CIPET nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite;

b) raccoglie, analizza, elabora e conserva i dati e le informazioni tecnico-amministrative concernenti il piano generale dei trasporti;

c) in collaborazione con gli organi della programmazione economica generale, valuta i progetti previsti dal piano generale dei trasporti, secondo i criteri dell'analisi costi-benefici e della fattibilità degli interventi.

2. Il Segretariato del CIPET, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, qualora sia necessario, di società a prevalente partecipazione pubblica quale l'Istituto superiore dei trasporti — ISTRA S.p.a., nonché di istituti universitari e di enti pubblici di ricerca specializzati nei diversi settori del trasporto».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare le denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 186/1991, già citata: «4. — Su proposta del CIPET possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato, nel rispetto del limite numerico complessivo di personale indicato dal comma 3, dirigenti statali collocati fuori ruolo per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato».

92G0356

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 1992.

Modificazioni delle percentuali di compensazione determinate con decreto ministeriale 19 gennaio 1989, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, che ha stabilito nella misura del 10 per cento la percentuale forfettaria di compensazione per le cessioni dei prodotti di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1985;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1989 che, nello stabilire le nuove percentuali forfettarie di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella *A* allegata al citato decreto n. 633, ha fissato per i prodotti elencati all'art. 1, lettera *a)*, la percentuale forfettaria nella misura del 12 per cento per il solo anno 1989, così come prescriveva l'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, poi decaduto;

Visto l'art. 35 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che ha riproposto il contenuto del citato art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550;

Vista la nota del 30 novembre 1990, n. 26018, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, con la quale sono stati forniti i dati macroeconomici riferiti all'agricoltura operante a regime speciale, così come prescrive il paragrafo 3 dell'art. 25 della VI direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 (n. 77/388/CEE);

Visto il parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 31 dicembre 1991, n. 25511, con il quale si invita la Repubblica italiana a ridurre le percentuali di compensazione di talune tipologie di prodotti in conformità alle risultanze dei sopracitati calcoli effettuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 19 gennaio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina, di cui al n. 2 della tabella *A*, parte prima, allegata al decreto n. 633; latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; prodotti di cui ai numeri 9 escluso il latte fresco indicato nella lettera *c)*, 11, 12, 34, 36, 47, 48, 49, 56, della stessa tabella *A*, parte prima. 9%;

b) animali vivi della specie ovina e caprina, di cui al n. 2 della citata tabella *A*, parte prima; prodotti di cui ai numeri 1, 3, 4 escluse le rane, 5, 6 della stessa tabella *A*, parte prima 8,50%;

c) prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane e altri molluschi e crostacei; latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; altri prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti e nella successiva lettera *d)* 4%;

d) prodotti di cui ai numeri 43, 44, 45, 46, della citata tabella *A*, parte prima . . . . 2%.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1992.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO

92A2912

DECRETO 5 giugno 1992.

Modalità di recupero dell'imposta sul valore aggiunto non versata per effetto della sospensione di termini disposta con decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, concernente provvidenze per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17 — concernente provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Udine ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava — il quale ha previsto per l'anno 1991 nei confronti dei soggetti indicati nel decreto stesso la sospensione del versamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilito dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Visto l'art. 5 del citato decreto-legge n. 369, che ha demandato ad apposito decreto del Ministro delle finanze la fissazione delle modalità di recupero delle imposte non versate per effetto della sospensione mediante versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1° luglio 1992, senza aggravio di interessi ed altri oneri;

Ritenuto che occorre provvedere a disciplinare la prevista rateizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti di cui al decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, che si sono avvalsi, per l'anno 1991, della sospensione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, debbono corrispondere l'imposta non versata, senza aggravio di interessi ed altri oneri nei termini e con le modalità seguenti:

a) i contribuenti sottoposti nel 1992 agli obblighi di liquidazione e versamento mensili previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, debbono versare l'imposta dovuta in sei rate mensili di uguale importo entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio. Qualora l'indicato termine cada in giorno non lavorativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214;

b) i contribuenti sottoposti nel 1992 agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 debbono versare l'imposta dovuta in due rate trimestrali di uguale importo entro il termine rispettivamente, del 5 agosto e del 5 novembre 1992.

2. È consentito ai contribuenti di cui al comma precedente di effettuare il versamento dell'intera imposta dovuta in unica soluzione in coincidenza con il termine di scadenza previsto per il versamento della prima rata.

3. Qualora l'importo della singola rata non superi il limite di L. 50.000, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo alla rata successiva.

4. I versamenti di cui ai precedenti commi debbono essere eseguiti a norma dell'art. 38, primo comma, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, distintamente da quelli relativi all'anno 1992. Nelle deleghe alle aziende di credito da utilizzare per il versamento di ciascuna rata, i contribuenti interessati debbono indicare quale anno d'imposta di riferimento il 1991 e barrare la casella riservata al versamento dell'acconto, corrispondente al cod. 13 o al cod. 35, a seconda che per detto anno i contribuenti stessi abbiano effettuato, rispettivamente, versamenti mensili o trimestrali.

Art. 2.

1. I soggetti che si sono avvalsi delle agevolazioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto dal decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, debbono presentare all'ufficio IVA competente, entro i termini previsti dal precedente articolo per il versamento della prima rata, una apposita comunicazione conforme al modello allegato al presente decreto, da cui risultino, oltre ai dati identificativi del contribuente, le condizioni richieste dalla legge per beneficiare delle disposizioni in esame, l'importo dell'acconto non versato per effetto della sospensione e la prescritta documentazione.

2. La comunicazione può essere spedita all'ufficio anche mediante lettera raccomandata entro il termine indicato nel precedente comma.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO

MODULARIO F. - Tasse - 746

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Mod. I.V.A. 133
copia per l'Ufficio

COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI FRUENTI DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE, PER LE PROVINCIE DI TRIESTE, GORIZIA ED ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE, PREVISTE DAL D.L. 22 NOVEMBRE 1991 N. 369 CONVERTITO DALLA L. 22 GENNAIO 1992 N. 17.

UFFICIO IVA DI ____________________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | CAP | COMUNE | PROV.

ATTIVITÀ ESERCITATA (indicare il codice desunto dalla dichiarazione IVA 1991)

CODIFICA | DESCRIZIONE

Ubicazione dell'esercizio (compilare se diversa dal domicilio fiscale del contribuente) | VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO SCALA INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE | QUALIFICA

COGNOME | NOME

DOMICILIO FISCALE, VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO ECC. | CAP | COMUNE | PROV

Il sottoscritto dichiara: (barrare le caselle che interessano)

- che, alla data del 23 novembre 1991, aveva domicilio domicilio fiscale in:
  - 1 ☐ provincia di Trieste;
  - 2 ☐ provincia di Gorizia;
  - 3 ☐ comune della provincia di Udine compreso nell'allegato A all'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 (1).
- di aver goduto dei benefici di cui all'art. 4 del D.L. 22 novembre 1991, n. 369, convertito dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17 in quanto:
  - 4 ☐ svolge attività commerciale contraddistinta dal codice ☐☐☐☐☐ di cui alla tabella allegata al citato D.L. n. 369 (2).
  - 5 ☐ impresa artigiana iscritta all'albo;
  - 6 ☐ impresa industriale con non più di 500 dipendenti avente una significativa presenza nei paesi dell'Europa centrale e balcanica nonchè nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dimostrata da: 7 ☐ importazioni e/o 8 ☐ esportazioni non inferiori al 10% rispettivamente della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990, come da documenti allegati in numero ☐☐☐☐☐.
- che l'importo da versare come acconto IVA 1991 è di Lire ____________.000.
- che nel 1992 è tenuto ad effettuare liquidazioni e versamenti:
  - 9 ☐ trimestrali
  - 10 ☐ mensili

Data ____________________

Firma leggibile ____________________

PROTOCOLLO UFFICIO

(1) Vedi successiva tabella 1 (2) Vedi successiva tabella 2

Tabella 1.

La legge n. 129/1985 reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982». Si trascrive il testo dell'allegato *A* all'accordo annesso alla legge, limitatamente ai comuni della provincia di Udine:

«*Comuni della provincia di Udine:*

1. Attimis
2. Chiopris Viscone
3. Chiusaforte
4. Cividale del Friuli
5. Corno di Rosazzo
6. Drenchia
7. Faedis
8. Grimacco
9. Lusevera
10. Malborghetto Valbruna
11. Manzano
12. Moimacco
13. Nimis
14. Premariacco
15. Prepotto
16. Pulfero
17. Resia
18. Savogna
19. S. Giovanni al Natisone
20. S. Leonardo
21. S. Pietro al Natisone
22. Stregna
23. Taipana
24. Tarvisio
25. Torreano».

Tabella 2.

CODICI NUMERICI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI FISCALI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 RIFERITI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE IN DATA 28 DICEMBRE 1990, PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 302 DEL 29 DICEMBRE 1990.

— *Tutte le attività ricomprese nella categoria «G»* (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni).

— *Tutte le attività ricomprese nella categoria «H»* (alberghi e ristoranti).

— *Le seguenti attività ricomprese nella categoria «I»* (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni):

60.10.2 Servizi ausiliari delle ferrovie
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri
60.25.0 Trasporto di merci su strada
63.11.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti terrestri
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito
63.12.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi
63.21.0 Altre attività connesse ai trasporti terrestri
63.30.1 Attività delle agenzie di viaggio e turismo
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63.40.2 Intermediari dei trasporti

MODULARIO F. - Tasse - 748

Mod. I.V.A. 133
copia per il Contribuente

COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI FRUENTI DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE, PER LE PROVINCIE DI TRIESTE, GORIZIA ED ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE, PREVISTE DAL D.L. 22 NOVEMBRE 1991 N. 369 CONVERTITO DALLA L. 22 GENNAIO 1992 N. 17.

UFFICIO IVA DI ____________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

ATTIVITÀ ESERCITATA (indicare il codice desunto dalla dichiarazione IVA 1991)

CODIFICA | DESCRIZIONE

Ubicazione dell'esercizio (compilare se diversa dal domicilio fiscale del contribuente) | VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE | QUALIFICA

COGNOME | NOME

DOMICILIO FISCALE, VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

Il sottoscritto dichiara: (barrare le caselle che interessano)

- che, alla data del 23 novembre 1991, aveva domicilio domicilio fiscale in:
  - 1 ☐ provincia di Trieste;
  - 2 ☐ provincia di Gorizia;
  - 3 ☐ comune della provincia di Udine compreso nell'allegato A all'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 (1).
- di aver goduto dei benefici di cui all'art. 4 del D.L. 22 novembre 1991, n. 369, convertito dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17 in quanto:
  - 4 ☐ svolge attività commerciale contraddistinta dal codice [| | | |] di cui alla tabella allegata al citato D.L. n. 369 (2);
  - 5 ☐ impresa artigiana iscritta all'albo;
  - 6 ☐ impresa industriale con non più di 500 dipendenti avente una significativa presenza nei paesi dell'Europa centrale e balcanica nonché nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dimostrata da: 7 ☐ importazioni e/o 8 ☐ esportazioni non inferiori al 10% rispettivamente della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990, come da documenti allegati in numero [| | |].
- che l'importo da versare come acconto IVA 1991 è di Lire [.000].
- che nel 1992 è tenuto ad effettuare liquidazioni e versamenti:
  - 9 ☐ trimestrali
  - 10 ☐ mensili

PROTOCOLLO UFFICIO

(1) Vedi successiva tabella 1, (2) Vedi successiva tabella 2.

Tabella 1.

La legge n. 129/1985 reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982». Si trascrive il testo dell'allegato *A* all'accordo annesso alla legge, limitatamente ai comuni della provincia di Udine:

«*Comuni della provincia di Udine:*

1. Attimis
2. Chiopris Viscone
3. Chiusaforte
4. Cividale del Friuli
5. Corno di Rosazzo
6. Drenchia
7. Faedis
8. Grimacco
9. Lusevera
10. Malborghetto Valbruna
11. Manzano
12. Moimacco
13. Nimis
14. Premariacco
15. Prepotto
16. Pulfero
17. Resia
18. Savogna
19. S. Giovanni al Natisone
20. S. Leonardo
21. S. Pietro al Natisone
22. Stregna
23. Taipana
24. Tarvisio
25. Torreano».

Tabella 2.

CODICI NUMERICI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI FISCALI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 RIFERITI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE IN DATA 28 DICEMBRE 1990, PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 302 DEL 29 DICEMBRE 1990.

— *Tutte le attività ricomprese nella categoria «G»* (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni).

— *Tutte le attività ricomprese nella categoria «H»* (alberghi e ristoranti).

— *Le seguenti attività ricomprese nella categoria «I»* (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni):

60.10.2 Servizi ausiliari delle ferrovie
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri
60.25.0 Trasporto di merci su strada
63.11.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti terrestri
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito
63.12.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi
63.21.0 Altre attività connesse ai trasporti terrestri
63.30.1 Attività delle agenzie di viaggio e turismo
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63.40.2 Intermediari dei trasporti

92A2854

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 giugno 1992.

Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato e delle apposite commissioni camerali, rispettivamente per le imprese artigiane e per le altre imprese;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente il rilascio di certificati di riconoscimento attestanti il possesso dei citati requisiti tecnico-professionali;

Visto l'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le modalità di riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali ai soggetti già iscritti al registro delle ditte o all'albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Visto l'art. 3, comma 3, del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il rilascio dei certificati di riconoscimento di cui al comma 2 del citato art. 4 della stessa legge 5 marzo 1990, n. 46, secondo il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva con proprio decreto i modelli di rilascio del certificato e fissa le modalità per l'effettuazione di verifiche periodiche circa la permanenza dei requisiti tecnico-professionali in capo alle imprese;

Ritenuto di temporaneamente soprassedere alla indicazione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, stanti le implicazioni delle stesse con la tenuta e la revisione dell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, legge quadro per l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore delle imprese

1. È approvato il modello, allegato *A* al presente decreto, per l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sia in capo alle imprese artigiane che alle altre imprese singole o associate.

2. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, a tutti gli effetti di legge, è costituito dal modello di cui al comma 1, debitamente compilato in ogni sua parte, inserito senza soluzione di continuità nel corpo dei certificati anagrafici, prima della firma del funzionario responsabile e della data del rilascio, attualmente in uso da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 2.

Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore del responsabile tecnico

1. È approvato il modello, allegato *B* al presente decreto, per il rilascio del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, in capo al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2 della predetta legge o in capo ad altri soggetti riconosciuti idonei a seguito degli accertamenti di cui all'art. 4 della stessa legge.

Roma, 11 giugno 1992

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO *A*

Si certifica altresì

che l'impresa ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti *è abilitata,* salvo le limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990 come segue:

1) lettera ....
«per gli impianti ....
....
....»
ai sensi dell'art. (4 o 5); limitatamente a ....
....
....;

2) lettera ....
«per gli impianti ....
....
....»
ai sensi dell'art. (4 o 5); limitatamente a ....
....
....,

3) lettera ....
«per gli impianti ....
....
....»
ai sensi dell'art. (4 o 5); limitatamente a ....
....
....

Responsabili tecnici:

A) Cognome e nome ....
nato il .... a...
residente ...., prov. ....,
via, viale, piazza, ecc. ...., n. ...., c.a.p. ....
codice fiscale n. .... posizione
nell'impresa ....
per l'esercizio di tutte le attività/ovvero delle attività di cui al
n. .... e al n. ...., ecc.,
limitatamente ....;

B) Cognome e nome ....
nato il .... a ....
residente ...., prov. ....,
via, viale piazza, ecc. ...., n. ...., c.a.p. ....
codice fiscale n. .... posizione
nell'impresa ....
per l'esercizio di tutte le attività/ovvero delle attività di cui al
n. .... e al n. ...., ecc.,
limitatamente ....

ALLEGATO *B*

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di ....

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti e dell'art. 3, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447,

Si certifica

quanto segue con riferimento alla persona sottoindicata:

Il sig. .... nato a ....
.... il .... codice
fiscale .... residente a ....
prov. .... in via, viale, piazza, ecc.
.... n. ...., c.a.p. ....,
con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è stato riconosciuto idoneo all'esercizio delle seguenti attività:

1) lettera ....
«per gli impianti ....
....
..........»
limitatamente a ....
....
in data .... dalla commissione ....
.... di ....;

2) lettera ....
«per gli impianti ....
....
..»
limitatamente a ....
....
....
in data .... dalla commissione ....
.... di ....;

3) lettera ....
«per gli impianti ....
....
..»
limitatamente a ....
....
....
in data .... dalla commissione ....
.... di ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 46/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti) è il seguente: «1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica».

— Il testo dell'art. 3 della medesima legge n. 46/1990 è il seguente:

«Art. 3. — 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1».

— Il testo del comma 2 dell'art. 4 della citata legge n. 46/1990 è il seguente: «2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 46/1990 (più volte citata) è il seguente:

«Art. 5. — 1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.

2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 447/1991, (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti) è il seguente: «3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali».

— La legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 24 agosto 1985.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 46/1990 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche:

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera *a)*, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi».

— Il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 447/1991 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per l'artigianato che ha provveduto all'accertamentodei requisiti a norma dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'art. 5, comma 1.

2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'art. 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima camera di commercio.

3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali».

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 46/1990 è il seguente: «2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti».

92A2875

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa attività edilizia Valle Dell'Esaro a r.l.», in Roggiano Gravina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle ispezioni ordinarie in data 16 marzo 1991 e 14 dicembre 1991 effettuate nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa attività edilizia Valle Dell'Esaro a r.l.», con sede in Roggiano Gravina (Cosenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento coopeativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa attività edilizia Valle Dell'Esaro a r.l.», con sede in Roggiano Gravina (Cosenza), costituita per rogito notaio dottor Stanislao Amato, repertorio n. 5132 in data 16 dicembre 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Geltrude Nicoletti, residente in via Piave, 34, Cosenza, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2867

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 giugno 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Pioraco in provincia di Macerata. (Ordinanza n. 2278/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Vista la propria ordinanza n. 2159/FPC del 9 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1991, con la quale è stato concesso un primo finanziamento di L. 500.000.000 al comune di Pioraco per l'eliminazione del pericolo incombente nel centro abitato;

Vista la nota n. 3282 datata 30 novembre 1991 del comune di Pioraco con la quale si trasmette un progetto generale per la protezione del centro urbano per caduta massi, pari a L. 4.463.338.880;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo urgente intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Pioraco la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Pioraco, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà agli organi competenti e al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale relativi ai lavori progettati.

Art. 4.

L'intervento previsto nel presente decreto è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Pioraco potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguati, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di comunicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dell'1,6% del contributo concesso con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2869

ORDINANZA 10 giugno 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Roccacasale in provincia di L'Aquila. (Ordinanza n. 2279/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei

progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo, eseguito il 10 luglio 1989 dal gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, dal quale si evince uno stato di pericolo incombente derivato da una instabilità del versante roccioso a monte dell'abitato del comune di Roccacasale;

Vista la nota n. 412 datata 22 febbraio 1991 con la quale il comune di Roccacasale trasmette un progetto generale di risanamento del versante roccioso, che sovrasta l'abitato urbano, per un importo di lire 4.107.095.600;

Vista la nota n. 869 datata 15 aprile 1992 con la quale il comune di Roccacasale trasmette un quadro economico relativo al primo stralcio funzionale pari a lire 1.000.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente valutato in lire 850 milioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'articolo 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Roccacasale la somma di L. 850.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Roccacasale, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà agli organi competenti e al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale relativi ai lavori progettati.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, i comune di Roccacasale potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguati, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dell'1,2% del contributo concesso con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2870

ORDINANZA 17 giugno 1992.

Integrazioni all'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 concernente: «Sospensioni di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 9-11 aprile 1992 nel comune di San Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli». (Ordinanza n. 2285/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1992 con cui l'on. Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1992, con la quale, a seguito della situazione di emergenza venutasi a determinare a causa degli eventi alluvionali abbattutisi nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 in vaste zone delle regioni Abruzzo, Marche e Molise, è stata disposta la sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dai predetti eventi nel comune di S. Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli;

Viste le numerose sollecitazioni provenienti da altri comuni colpiti, dalle regioni Marche e Abruzzo e dalle competenti prefetture di Ascoli Piceno, Teramo, Chieti e Pescara intese ad ottenere l'estensione dei benefici disposti

con la sopracitata ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 ad altre località dove si sono riscontrate situazioni di esondazioni con estesi allagamenti e sommersioni di abitazioni ed insediamenti produttivi, o generalizzate situazioni di sconvolgimento della vita sociale ed economica assimilabili a quella determinatasi in località Porto d'Ascoli del comune di S. Benedetto del Tronto;

Visti il telegramma n. 712/22 Gab. del 18 maggio 1992 del prefetto di Ascoli Piceno, il telefax 50702 del 12 maggio 1992 della prefettura di Teramo, il telefax 2292/20.3 Gab. del 2 giugno 1992 della prefettura di Pescara, la nota 6219/20.23 P.C. del 2 giugno 1992 della prefettura di Chieti ed il telefax 2636 del 6 giugno 1992 della giunta regionale d'Abruzzo con i quali, a seguito di richiesta telegrafica dello scrivente Dipartimento, sono state rigorosamente individuate, previa verifica dei competenti uffici del genio civile ed approfondite indagini, le località o frazioni dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 dove si sono effettivamente verificate situazioni assimilabili, quanto agli effetti, per tipologia ed estensione, ai disastrosi allagamenti in località Porto d'Ascoli;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di estendere i benefici recati dalla predetta ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 a località, precisamente individuate a seguito delle rigorose istruttorie richieste dallo scrivente Dipartimento, onde soddisfare la *par condicio* e consentire la fruizione degli stessi benefici a fronte di analoghe situazioni per motivi di giusta perequazione;

Visto il parere favorevole espresso dai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 aprile 1992, rispetto al quale la presente ordinanza costituisce integrazione della relativa disciplina;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare, il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363;

Dispone:

Articolo unico

1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 citata nelle premesse sono estese a beneficio della località o frazioni di comuni di seguito indicate:

Provincia di Ascoli Piceno:

comune di Monteprandone:

località S. Anna;
località Isola;
località Molino Nicolai;
frazione Centobuchi;

comune di Campofilone:

località Valdaso.

Provincia di Teramo:

A) Bacino fiume Tronto:

comune di Colonnella:

contrada S. Giovanni;
contrada Valle Cupa;
contrada Isola;

comune di Ancarano:

località Tronto zona industriale (tratto compreso fra circa 200 m a monte strada vicinale «Ripetto» e 500 m a valle strada medesima).

B) Bacino torrente Salinello:

comune di Tortoreto:

contrada Salino (a monte s.s. n. 16);

comune di Mosciano S. Angelo:

contrada Marina (a monte s.s. n. 16).

C) Bacino fiume Tordino:

comune di Mosciano S. Angelo:

località Mosciano stazione (zona industriale e artigianale);
contrada Ripoli (zona artigianale).

D) Bacino fiume Vomano:

comune di Roseto degli Abruzzi:

via Marina (foce a valle s.s. n. 16);
contrada Scerne (zona industriale a monte s.s. n. 16 a ridosso sponda sinistra fiume - m 500 × m 300).

E) Bacino fiume Fino:

comune di Castilenti:

contrada Plavignano (zona industriale).

Provincia di Pescara:

A) Bacino fiume Pescara:

comune di Pescara:

porto canale (aree golenali comprese entro il tratto arginato del corso d'acqua; aree comprese tra la sponda destra del fiume Pescara e la via Raiale);

comune di Spoltore:

località Pescarina e Santa Teresa (aree comprese fra la sponda sinistra del fiume Pescara e la s.s. n. 602);

comune di Cepagatti:

località Villanova (area compresa fra la sponda sinistra del fiume Pescara e l'autostrada per Roma a monte del ponte sulla s.s. n. 81);

comune di Alanno:

località S. Emidio (area compresa tra la sponda sinistra del fiume Pescara e la ferrovia Pescara-Roma);

comune di Scafa:

località Pianapuccia (area compresa tra la sponda sinistra del torrente Lavino la strada provinciale con diretto interessamento degli stabilimenti Italcementi e Sama).

Provincia di Chieti:

A) Bacino fiume Pescara:

comune di Chieti:

località Madonna delle Piane;

località Chieti scalo;

località Santa Filomena (aree comprese tra la sponda destra del fiume Pescara e l'asse attrezzato);

località Brecciarola (area compresa tra la sponda destra del fiume Pescara e la s.s. n. 5).

B) Bacino fiume Aventino:

comune di Taranta Peligna:

località Acquaviva;

comune di Casoli:

località Cipollaro e zona industriale.

C) Bacino fiume Sangro:

comune di Villa S. Maria (confluenza tra il fiume Turcano ed il fiume Sangro);

comune di Roccascalegna:

località Solagno;

comune di Archi:

località Piane d'Archi;

località S. Angelo (alla confluenza tra il fiume Sangro ed il fiume Aventino);

comune di Paglieta:

località Guastacconci;

comune di Mozzagrogna:

località Licini;

comune di Torino di Sangro:

località Licini;

tutta l'area della zona industriale della Val di Sangro ricadente in vari comuni.

2. La fruizione dei benefici di cui alla presente ordinanza è subordinata ad una certificazione da parte del sindaco attestante la residenza, da data anteriore al 9 aprile 1992, o lo svolgimento della attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola nelle località, frazioni o zone indicate al precedente comma 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 17 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2913

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduta la deliberazione espressa dal consiglio della facoltà di giurisprudenza in data 5 dicembre 1991;

Vedute le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università in data 20 dicembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Urbino è istituita la facoltà di scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche, attualmente funzionante presso la facoltà di giurisprudenza.

La facoltà di scienze politiche ha il compito di promuovere gli studi, la ricerca e la didattica nel campo della teoria e scienza della politica e dei sistemi politici interni e internazionali attraverso la conoscenza dei fenomeni di natura storica, giuridica ed economico-sociale che tradizionalmente vi afferiscono.

Art. 2.

I posti di ruolo del personale docente di prima e seconda fascia attualmente afferenti al corso di laurea in scienze politiche della facoltà di giurisprudenza, passano, unitamente ai loro titolari e su loro richiesta a far parte della nuova facoltà di scienze politiche.

Passano altresì i posti di prima fascia a concorso per «Diritto amministrativo» (n. 12250 facente parte del gruppo N0500 - Diritto amministrativo), «Diritto tributario» (n. 13900 facente parte del gruppo N0701 - Diritto tributario), «Diritto ecclesiastico» (n. 13240 facente parte del gruppo N0600 - Diritto ecclesiastico) richiesti dalla facoltà con delibera del 21 giugno 1991 e quelli di seconda fascia per «Istituzioni di diritto privato (n. 26350 facente parte del gruppo N011 - Istituzioni di diritto privato), «Diritto internazionale» (n. 13320 facente parte del gruppo N080 - Diritto internazionale), «Criminologia» (n. 311090 facente parte del gruppo N102 - Diritto penale e istituzioni di diritto e procedura penale) banditi con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 70-*bis* del 4 settembre 1990.

Art. 3.

Passano alla facoltà di scienze politiche i posti di ricercatore universitario — unitamente ai loro titolari, su loro richiesta — attualmente afferenti al corso di laurea in scienze politiche della facoltà di giurisprudenza.

Analogamente transitano alla stessa facoltà i posti di ricercatore universitario per i gruppi di discipline n. Q06 (Storia dei Paesi extraeuropei) e n. 51 (Epistemologia), per i quali sono in atto rispettivamente per il primo procedure concorsuali e per il secondo procedure di trasferimento.

Art. 4.

Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze politiche della nuova facoltà di scienze politiche.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 1° febbraio 1992

Il rettore: Bo

92A2871

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 25 settembre 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 marzo 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 338 relativo alla scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia è soppresso e sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli altri articoli dello statuto.

Art. 338. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria, presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 339. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in ventiquattro per ciascun anno di corso, per un totale di novantasei specializzandi.

Art. 340. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 341. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazone all'esercizio della professione.

Art. 342. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) gerontologia;
b) medicina geriatrica;
c) gerontologia sociale;
d) riattivazione e riabilitazione.

Art. 343. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;
farmacologia;
fisiologia dell'invecchiamento;
patologia geriatrica (I, II);
anatomia patologica.

b) Medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica (I, II);
diagnostica per immagini e medicina nucleare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;
ortopedia geriatrica;
oftalmologia geriatrica;
otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;
paradontologia e odontoiatria geriatrica;
clinica geriatrica e terapia (I, II);
chirurgia geriatrica;
ginecologia geriátrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
dermatologia geriatrica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Gerontologia sociale:

geriatria sociale I e II;
psicologia dell'anziano;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Riattivazione e riabilitazione:

riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
terapia occupazionale e geragogia.

Art. 344. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica, nonché di tirocinio professionale guidato che verranno ripartite dal consiglio della suola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

biologia dell'invecchiamento;
fisiologia dell'invecchiamento:
psicologia dell'anziano;
semeiotica generale geriatrica I;
patologia geriatrica I;
geriatria sociale I.

II Anno:

anatomia patologica;
diagnostica per immagini e medicina nucleare;
farmacologia;
semeiotica generale geriatrica II;
patologia geriatrica II;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico.

III Anno:

clinica geriatrica e terapia I;
paradontologia e odontoiatria geriatrica;
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica;
oftalmologia geriatrica;
dermatologia geriatrica;
ginecologia geriatrica;
ortopedia geriatrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare.

IV Anno:

clinica geriatrica e terapia II;
chirurgia geriatrica;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
geriatria sociale II;
terapia occupazionale e geragogia;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

Art. 345. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

U.O. geriatrica ospedale «I Fraticini» I.N.R.C.A.;
ospedale «Poggiosecco» I.N.R.C.A.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 maggio 1992

Il pro rettore: ZAMPI

92A2858

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 13 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le tabelle XII e XXXIII-*bis* relative agli ordinamenti didattici universitari dei corsi di laurea in lettere e in storia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 21 novembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 76 dello statuto, nell'elenco relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, sono aggiunti i seguenti:

110) archeologia;
111) archeologia delle province romane;
112) didattica del greco;
113) epigrafia italica;
114) lingua latina;
115) paleografia greca;
116) paleografia latina;
117) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
118) storia del cristianesimo antico;
119) topografia antica;
120) storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali;
121) storia dell'architettura;
122) letteratura italiana contemporanea;
123) letteratura del Rinascimento;
124) linguistica applicata;
125) antichità puniche;
126) metrica latina;
127) storia bizantina.

All'art. 88 dello statuto, nell'elenco relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in storia indirizzo contemporaneo, è aggiunto il seguente:

39) storia costituzionale e amministrativa dell'Italia contemporanea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 maggio 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

92A2859

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 4 giugno 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Madjid Hedayatzadeh, ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 4 giugno 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Anatoly Konstantinovic Orel, ambasciatore della Repubblica di Ucraina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

92A2886

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro effettivo del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1992 il dott. Paolo Germani è stato nominato in sostituzione del dott. Silvio Felci, membro effettivo del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) per il residuo periodo del quinquennio 1990 94.

92A2872

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei cavalieri «Al merito del lavoro» per l'anno 1992

Con decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1992 per le alte benemerenze acquisite nell'attività economica a fianco di ciascuno indicata, è stata concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco «Al merito del lavoro» ai signori:

Arquati Franco, industria del legno - Emilia-Romagna;
Cantoni Gianpiero, credito - Lazio;
Cauvin Gian Vittorio, metallurgia - Liguria;
De Vita Pasqualino, partecipazioni statali - Lazio;
De Vizia Carmine, metalmeccanica - Piemonte;
Fabbri Ermanno, cartotecnica - Emilia-Romagna;
Ferruzzi Arturo, agroalimentare - Emilia-Romagna;
Forieri Ettore, informatica - Lazio;
Giovando Giorgio, credito - Piemonte;
Gnutti Franco, meccanica - Lombardia;
Guzzini Giuseppe, plastica - Marche;
Marangoni Mario, chimica-gomma, Trentino-Alto Adige;
Marcegaglia Steno, siderurgia - Lombardia;
Moratti Gianmarco, petrolifera - Lombardia;
Papaiz Luigi, meccanica - Brasile;
Pecci Alberto, tessile - Toscana;
Pigorini Pio, partecipazioni statali - Lombardia;
Speziali Vincenzo, cementiera - Calabria;
Tacchini Sergio, abbigliamento - Piemonte;
Targetti Giampaolo, elettrotecnica - Toscana;
Torrisi Giuseppe, alimentare - Sicilia;
Varasi Giovanni, chimica - Lombardia;
Zuegg Karl, Alimentare - Trentino-Alto Adige;
Carbone Enrico, agricoltura - Ligura;
Pasca di Magliano Alessandro, agricoltura - Campania.

92A2865

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 luglio 1991 dalla Base USAF - Department of the Air Force di Montevergine (Avellino), in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 30 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 marzo 1992 dai distaccamenti militari di Codognè (Treviso), Odarzo (Treviso) e Portogruaro (Venezia) facenti capo alla AAFES - Base U.S.A. di Vicenza in conseguenza del provvedimento di soppressione dei nuclei medesimi, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 12 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 luglio 1991 dalla base aerea americana di Decimomannu (Cagliari), in conseguenza del provvedimento di soppressione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 15 gennaio 1992 al 14 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 18 gennaio 1991 dalla AAFES - Base U.S.A. di Vicenza, in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 16 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 marzo 1991 dalla Base U.S.A. - Department of the Navy di Agnano (Napoli), in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 24 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, licenziati dal 16 maggio 1984:
periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 gennaio 1991;
CIPI 26 marzo 1981 dal 12 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, licenziati dal 16 maggio 1984:
periodo: dal 29 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
CIPI 26 marzo 1981 dal 12 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, licenziati dal 16 maggio 1984:
periodo: dal 29 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 marzo 1981 dal 12 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Laboratori Biochimici Fargal Pharmasit*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 28 agosto 1985 al 19 febbraio 1989:
periodo: dal 19 agosto 1990 al 18 febbraio 1991;
CIPI 8 giugno 1983 dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Laboratori Biochimici Fargal Pharmasit*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 28 agosto 1985 al 19 febbraio 1989:
periodo: dal 19 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 giugno 1983 dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tralme*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 30 gennaio 1986 al 24 gennaio 1989:
periodo: dal 24 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 settembre 1982 dall'8 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sigme*, con sede in Roma e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 29 dicembre 1985 al 20 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1990 al 14 giugno 1991;
CIPI 22 marzo 1984 dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Twintex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 3 maggio 1986:

periodo: dal 19 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1983 dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.P. - A.F.E.*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, licenziati dal 27 marzo 1986:

periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
CIPI 30 novembre 1983 dal 30 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.P. - A.F.E.*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, licenziati dal 27 marzo 1986:

periodo: dal 17 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 novembre 1983 dal 30 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Snia BPD* ex *Snia Viscosa*, con sede in Milano e stabilimento di Castellaccio di Paliano (Frosinone), licenziati dal 30 maggio 1986 al 24 novembre 1988:

periodo: dal 24 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 agosto 1980 dal 24 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Comino*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dall'8 agosto 1986 al 6 agosto 1988:

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
CIPI 23 settembre 1983 dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Comino*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dall'8 agosto 1986 al 6 agosto 1988:

periodo: dal 1° agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 settembre 1983 dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Prinz Brau Italia*, con sede in Bologna e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 24 marzo 1987 al 23 marzo 1989:

periodo: dal 20 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 novembre 1986 dal 27 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giuseppe Forte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 12 ottobre 1984:

periodo: dal 7 aprile 1990 al 6 ottobre 1990;
CIPI 28 marzo 1985 dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giuseppe Forte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 12 ottobre 1984:

periodo: dal 7 ottobre 1990 al 6 aprile 1991;
CIPI 28 marzo 1985 dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giuseppe Forte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 12 ottobre 1984:

periodo: dal 7 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 marzo 1985 dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Novara), licenziati dal 6 settembre 1984:

periodo: dal 3 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1984 dal 13 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Allieri & Giovannozzi*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, licenziati dal 30 aprile 1988:

periodo: dal 5 novembre 1990 al 4 maggio 1991;
CIPI 22 dicembre 1987 dal 2 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Allieri & Giovannozzi*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, licenziati dal 30 aprile 1988 al 31 ottobre 1988:

periodo: dal 5 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1987 dal 2 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. La Maiella di Mariano Del Negro & C.*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti), licenziati dal 2 gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 28 maggio 1987 dal 16 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. La Maiella di Mariano Del Negro & C.*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti), licenziati dal 2 gennaio 1988 al 30 giugno 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 28 maggio 1987 dal 16 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. La Maiella di Mariano Del Negro & C.*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti), licenziati dal 2 gennaio 1988 al 30 giugno 1988:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987 dal 16 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Carrozzeria Pasino*, con sede in Solero (Alessandria) e stabilimento di Solero (Alessandria), licenziati dal 5 aprile 1985:

periodo: dal 5 ottobre 1990 al 4 aprile 1991;
CIPI 10 luglio 1985 dal 5 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fox di Renzo Bonpani & C.*, con sede in Modena e stabilimento di Ostellato (Ferrara), licenziati dal 15 aprile 1989 al 14 ottobre 1989:

periodo: dal 15 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 maggio 1989 dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

26) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Salerno, a decorrere dal 1° marzo 1981:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 1° marzo 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982.

27) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Salerno, a decorrere dal 1° marzo 1981:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 1° marzo 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Effe bambole Franca*, con sede in Monselice (Padova) e stabilimento di Monselice (Padova), licenziati dal 23 settembre 1985:

periodo: dal 22 giugno 1990 al 21 settembre 1990;
CIPI 31 luglio 1986 dal 12 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1990.

29) Lavoratori dell'azienda *Ditta calzaturificio Master*, con sede in Campi Salentina (Lecce) e stabilimento di Campi Salentina (Lecce), licenziati dal 31 maggio 1989 al 30 novembre 1989:

periodo: dal 1° dicembre 1990 al 31 maggio 1991;
CIPI 21 marzo 1989 dal 1° giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 marzo 1991.

30) Lavoratori dell'azienda *Ditta calzaturificio Master*, con sede in Campi Salentina (Lecce) e stabilimento di Campi Salentina (Lecce), licenziati dal 31 maggio 1989 al 30 novembre 1989:

periodo: dal 1° giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989 dal 1° giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 marzo 1991.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ricamificio del Salento*, con sede in Nardò (Lecce) e stabilimento di Nardò (Lecce), licenziati dal 15 dicembre 1989 al 14 giugno 1990:

periodo: dal 15 dicembre 1990 al 14 giugno 1991;
CIPI 2 maggio 1989 dal 28 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1991.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ricamificio del Salento*, con sede in Nardò (Lecce) e stabilimento di Nardò (Lecce), licenziati dal 15 dicembre 1989 al 14 giugno 1990:

periodo: dal 15 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1989 dal 28 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1991.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Satil*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli), licenziati dal 2 giugno 1990 al 1° dicembre 1990:

periodo: dal 2 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1989 dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991.

34) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi (codice Istat 243.2) operanti in comune di Salerno a decorrere dal 2 giugno 1989:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 2 giugno 1989;
causa: crisi di settore.

35) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi (codice Istat 243.2) operanti in comune di Salerno a decorrere dal 2 giugno 1989:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 2 giugno 1989;
causa: crisi di settore.

36) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Arcolor*, con sede in Pontecorvo (Frosinone) e stabilimento di Pontecorvo (Frosinone), licenziati dal 19 febbraio 1984 al 30 ottobre 1988:

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
CIPI 23 settembre 1983 dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Arcolor*, con sede in Pontecorvo (Frosinone) e stabilimento di Pontecorvo (Frosinone), licenziati dal 19 febbraio 1984 al 30 ottobre 1988:

periodo: dal 29 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 settembre 1983 dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

38) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.F.M.*, già *Stilgamma*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 15 giugno 1984:

periodo: dal 28 maggio 1990 al 27 novembre 1990;
CIPI 6 maggio 1981 dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

39) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.F.M.*, già *Stilgamma*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 15 giugno 1984:

periodo: dal 28 novembre 1990 al 27 maggio 1991;
CIPI 6 maggio 1981 dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

40) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.F.M.*, già *Stilgamma*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 15 giugno 1984:

periodo: dal 28 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 6 maggio 1981 dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurosol*, con sede in Nettuno (Roma) e stabilimento di Nettuno (Roma), licenziati dal 22 luglio 1984:

periodo: dal 5 gennaio 1991 al 4 luglio 1991;
CIPI 23 dicembre 1981 dal 29 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurosol*, con sede in Nettuno (Roma) e stabilimento di Nettuno (Roma), licenziati dal 22 luglio 1984:

periodo: dal 5 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 dicembre 1981 dal 29 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Matera. — Ditta Cogei - Cantiere Matera-La Martella. Lavori di costruzione dei viadotti e del corpo ferroviario della tratta Ferrandina-Matera, lavoratori licenziati dal 15 febbraio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo: dal 16 maggio 1991 all'11 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

92A2864

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Julia», in S. Sebastiano al Vesuvio, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Julia», con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), costituita il 27 luglio 1961 per rogito notaio Vittorio Squillaci di Napoli ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Sergio Rossetto, residente in via del Chiostro, 9, Napoli.

92A2873

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della Co.Me.Co. - Costruzioni metalliche cooperative - Soc. coop. a r.l., in Cervignano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 2132 del 7 maggio 1992 il dott. Renato Cinelli, con studio in Pordenone, è stato nominato commissario liquidatore della Co.Me.Co. - Costruzioni metalliche cooperative - Soc. coop. a r.l., con sede in Cervignano, già posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 4875 del 28 ottobre 1989, in sostituzione della dott.ssa Renata Corpino Montesano.

92A2866

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 16 giugno 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 32, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di *prima* fascia, per le discipline sottospecificate ...», si legga: «..., si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di *seconda* fascia, per le discipline sottospecificate ...».

92A2911

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200